



Nord Stream 2 e geopolitica. L'Autorità di concorrenza polacca sanziona la Gazprom e altre cinque compagnie in un caso record di *gun jumping*

📅 19/05/2021

📌 SOCIETÀ, CONTENZIOSO, PROSPETTIVE

Roberto A. Jacchia
Marco Stillo

Con una decisione destinata a passare alla storia, in data 6 ottobre 2020 il Presidente dell'Ufficio per la tutela della concorrenza e dei consumatori polacco ("UOKiK") ha sanzionato con una multa record la Gazprom e le altre cinque compagnie¹ coinvolte nella costruzione del c.d. "*Nord Stream 2*", il gasdotto destinato a collegare Russia e Germania attraverso il Baltico, per aver concluso accordi senza la sua autorizzazione, imponendone inoltre la

risoluzione al fine di ripristinare le condizioni di mercato e concorrenza esistenti prima della presunta concentrazione.

La sanzione, pari a circa 29 miliardi di zloty (quasi 6,5 miliardi di euro) per Gazprom nonché circa 294 milioni di zloty (quasi 65,4 milioni di euro) per le altre compagnie, ossia il 10% del fatturato generato nella precedente anno finanziario, è la più elevata mai comminata da un'autorità nazionale di

¹ Nello specifico, si tratta dell'operatore francese *Engie*, del gruppo tedesco *Uniper*, della compagnia austriaca *OMV*, del gruppo anglo-olandese *Shell* e della compagnia tedesca *Wintershall*.



concorrenza per pratiche di *gun jumping*².

Questi i fatti.

Dopo aver ricevuto, nel dicembre 2015, una notifica di concentrazione da parte delle suddette sei compagnie per l'approvazione di una *joint venture* avente per oggetto la costruzione e la gestione del gasdotto *Nord Stream 2*, il Presidente dell'UOKiK aveva sollevato una serie di obiezioni in merito all'operazione per come notificata, rilevando come la stessa avrebbe potuto portare ad una restrizione della concorrenza. Pur avendo ritirato la loro notificazione, all'inizio del 2017 le compagnie avevano concluso diversi accordi per finanziare la costruzione del gasdotto attraverso la società *Nord Stream 2 AG*. Ciò aveva condotto l'UOKiK ad avviare un'indagine approfondita nei confronti delle stesse nell'aprile 2017 per aver attuato gli accordi senza attendere la sua autorizzazione.

Più particolarmente, secondo l'UOKiK, gli accordi in questione confermavano il ruolo determinante delle compagnie indagate nell'intero progetto. Infatti, sebbene esse non avessero acquisito azioni o diritti di voto nella *Nord Stream 2 AG*, gli accordi di finanziamento avevano disciplinato e collegato i loro interessi, dando luogo ad una situazione *de facto* corrispondente alla costituzione di una *joint venture* concentrativa. Prevedendo un pegno sulle azioni della società veicolo di *Nord Stream 2*, le compagnie erano inoltre divenute "quasi azionisti" della *Nord Stream 2 AG*; di talché, in caso di inadempienza, avrebbero avuto il diritto di rilevarne le azioni. Da queste premesse, si concludeva che tutte le attività poste in essere dalle sei compagnie costituivano un tentativo di aggirare l'obbligo di ottenere l'autorizzazione dell'UOKiK per costituire una società allo scopo di finanziare la costruzione del gasdotto, altresì

rivelando come le stesse, non ostante il ritiro della notificazione, non avessero mai rinunciato realmente al progetto, bensì limitandosi a presentarlo in forma diversa.

Nel decidere l'ammontare della sanzione, il Presidente dell'UOKiK ha affermato che le sei compagnie avevano deliberatamente posto in essere la concentrazione in assenza di autorizzazione, pur essendo consapevoli dell'obbligo di notificazione. Sempre secondo il Presidente dell'UOKiK, la concentrazione avrebbe potuto comportare gravi conseguenze per l'economia della Polonia e dell'Unione, introducendo restrizioni territoriali in grado di incidere sulle consegne di gas naturale in Polonia, aumentandone i prezzi per i consumatori. Nonostante abbia costantemente ridotto la sua dipendenza dal gas naturale dalla Russia, la Polonia teme ancora che il nuovo gasdotto non solo aumenterà il dominio della Gazprom sul mercato polacco, e bensì anche la dipendenza dell'Unione dalle forniture energetiche russe, un elemento che il Governo russo potrebbe utilizzare per esercitare pressioni politiche anche sugli Stati Membri. Il progetto, infatti, consentirebbe alla Russia di consegnare il gas direttamente ai suoi maggiori clienti, aggirando le infrastrutture degli Stati dell'Europa centrale e orientale che attualmente riscuotono lucrose tariffe sul trasporto del gas. Il gasdotto, inoltre, ridurrebbe drasticamente il potere contrattuale di questi ultimi in caso di contenzioso con la Russia, che avrebbe a disposizione una rotta di approvvigionamento alternativa.

Data l'importanza del gasdotto *Nord Stream 2* nello scenario dell'approvvigionamento energetico di una parte rilevante dell'Unione nel medio e lungo termine, la decisione dell'UOKiK, che è stata impugnata dalla Gazprom a livello nazionale, è destinata a produrre ripercussioni che vanno al di là del piano

² Le c.d. pratiche di *gun jumping* includono sia i casi in cui un'operazione di concentrazione viene completata senza essere stata notificata alla competente autorità antitrust, sia i casi in cui l'operazione, dopo esser stata correttamente notificata, viene però completata dalle parti prima dell'autorizzazione.

giuridico e del diritto della concorrenza europeo, coinvolgendo anche gli interessi geo-politici degli Stati di appartenenza dei soggetti interessati. Oltre alla mancanza della necessaria autorizzazione, infatti, l'intervento del Presidente dell'UOKiK potrebbe trovare la sua *ratio* nell'insoddisfazione del Governo polacco per la mancata imposizione, da parte della Commissione, di sanzioni più consistenti nei confronti della Gazprom ad esito dell'indagine avviata nell'aprile 2015, che aveva accertato come essa avesse

violato le norme antitrust europee attuando una strategia globale di segmentazione dei mercati del gas lungo i confini nazionali in diversi Stati Membri³.

Non è da escludere, pertanto, un coinvolgimento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che, dopo la pronuncia del 4 marzo 2020 nella causa *Marine Harvest*⁴, potrebbe essere nuovamente chiamata ad esprimersi su una vicenda di *gun jumping* su un rinvio pregiudiziale del giudice polacco che conoscerà dell'impugnazione.

³ Per ulteriori informazioni si veda il seguente [LINK](#).

⁴ Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).





Roberto A. Jacchia

PARTNER

 r.jacchia@dejalex.com

 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7
20121 - Milano



Marco Stillo

ASSOCIATE

 m.stillo@dejalex.com

 +32 (0)26455670

 Chaussée de La Hulpe 187
1170 - Bruxelles

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com